

*CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI*  
*MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*  
*SEDE: VIA PO, 102 – 00198 ROMA*

## **REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONAF**

**Approvato con delibera il 25 ottobre 2006**  
**Riapprovato con delibera il 19 luglio 2007**

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI  
FORESTALI

INDICE

TITOLO I : PERSONALE ED ORGANICO ENTE

Art. 1 Risorse umane

Art. 2 Organico

TITOLO II: NORME PER IL PERSONALE DI RUOLO

Art. 3 Principi generali

Art. 4 Modalità di accesso

Art. 5 Concorsi di ammissione

Art. 6 Corsi concorsi

Art. 7 Formazione ed utilizzazione della graduatoria

Art. 8 Contratto individuale

Art. 9 Periodo di prova

Art. 10 Pari opportunità

Art. 11 Valutazione

Art. 12 Missioni

Art. 13 Doveri

Art. 14 Disciplina

Art. 15 Retribuzione

Art. 16 Fascicolo personale e stato matricolare

TITOLO III: NORME PER IL PERSONALE ESTERNO AL RUOLO

Art. 17 Personale a contratto a tempo determinato

Art. 18 Esperti e collaboratori esterni

Art. 19 Particolari tipologie contrattuali

Art. 20-Applicazione delle norme del Titolo II al personale regolato dal Titolo IV

TITOLO IV: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 Istituzione del ruolo

Art. 22 Norma transitoria

Art. 23 Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **PERSONALE ED ORGANICO ENTE**

#### **Art. 1 (Risorse umane)**

1. Per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali il Consiglio dell'ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (di seguito Conaf o Ente) si avvale di dipendenti e collaboratori appartenenti alle seguenti tipologie:

- a) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) dipendenti con contratto a tempo determinato;
- c) collaboratori ed esperti esterni.

#### **Art. 2 (Organico)**

1. La dotazione organica del personale del CONAF è articolata secondo la tabella allegata al presente regolamento. Eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio ed approvate dai Ministeri vigilanti e dal Dipartimento della funzione pubblica.

2. Con delibera del Consiglio, su proposta del Presidente, si determina la programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 499 del 1997; su tale base, con la stessa o con altre delibere di Consiglio, su proposta del Presidente, si opera: la ripartizione dell'organico tra le diverse categorie e profili;

3. Le unità di cui alle lettere b), dell'articolo 1 vengono prese in carico ed impiegate nei limiti delle disponibilità di bilancio, con apposite delibere del Consiglio, su proposta del Presidente.

## **TITOLO II**

### **NORME PER IL PERSONALE DI RUOLO**

#### **Art. 3 (Principi generali)**

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai dipendenti appartenenti al ruolo del Conaf di cui all'art. 1, lett. a), nonché ai dipendenti con contratto a tempo determinato, di cui alla lett. b), per quanto non previsto dalle specifiche clausole negoziali e compatibilmente con la tipologia del rapporto.

2. Il regime giuridico, la classificazione professionale ed il trattamento economico del personale sono stabiliti sulla base del CCNL di riferimento e dalle disposizioni previste dal presente Regolamento in relazione alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Conaf.

#### **Art. 4 (Modalità di accesso)**

1. Le assunzioni di personale, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, avvengono, sulla base della programmazione del fabbisogno di personale, secondo una delle seguenti procedure alternative:

- a) concorso per esami o per titoli ed esami;
- b) corso-concorso;
- c) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro, in possesso del titolo di studio richiesto;
- d) chiamata numerica degli iscritti nelle liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della L. 482 del 1968 e successive modificazioni;
- e) per i contratti a tempo determinato, selezione basata su valutazione titoli ed esperienze professionali e colloquio.

2. I criteri e le procedure relative alle assunzioni di cui ai punti c) e d) sono quelli previsti dall'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e dall'art. 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 482. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. I posti vacanti nell'organico del Conaf possono essere ricoperti anche mediante passaggio di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni, ai sensi dell' art. . 30 del d.lgs. n. 165/2001e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 5 (Concorsi di ammissione)

1. Le modalità per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1), nonché le eventuali riserve a favore del personale dipendente o comunque in servizio al Conaf sono determinate con delibera di Consiglio, su proposta del Presidente, tenendo conto di quanto eventualmente previsto al riguardo nel CCNL di riferimento. I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nella forma dell'avviso.

2. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Per le ammissioni ai concorsi è richiesto il possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia. I titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, i titoli di abilitazione professionale con iscrizione ai relativi albi, gli eventuali titoli di specializzazione, gli attestati di qualifica, necessari per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, sono stabiliti dal bando di concorso in relazione alle disposizioni vigenti ed alle esigenze del Conaf.

4. Oltre ai requisiti di cui al comma 3, i candidati possono far valere titoli di studio, di servizio e professionali quali:

- a) titoli di servizio, per il personale comunque già in servizio presso il Conaf;
- b) ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente l'attività istituzionale del Conaf;
- d) conoscenza approfondita di lingue straniere.

I criteri di valutazione dei titoli saranno specificati nel bando di concorso.

5. I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione.

6 In relazione al numero dei candidati o per particolari profili professionali l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di dar luogo ad una prova preselettiva e/o attitudinale, anche mediante tests o

quesiti a risposta multipla. Tale preselezione può essere affidata anche a organismi esterni specializzati.

#### Art. 6 (Corsi concorsi)

1. Nei concorsi pubblici, indetti per il numero dei posti disponibili per ciascuna qualifica funzionale, determinato con i criteri stabiliti, il cinquanta per cento (50%) dei posti stessi, arrotondato per eccesso, è riservato al personale in servizio presso questo Ente, appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella a concorso e con almeno tre anni di anzianità in tale qualifica.

Il diritto alla riserva spetta esclusivamente al personale che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, è in servizio di ruolo alle dipendenze dell'Ente.

L'anzianità richiesta per avere diritto a concorrere alla riserva è determinata in base al servizio effettivo prestato dal dipendente presso l'Ente. Essa è computata fino alla data della relativa certificazione rilasciata dall'Ente e presentata per la partecipazione al concorso.

Alla riserva prevista dal presente articolo può concorrere, oltre al personale indicato nel precedente primo comma:

a) il personale della stessa area funzionale alla quale appartiene il posto a concorso, purchè abbia una anzianità minima di 3 anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica medesima. Nel caso che nella qualifica immediatamente inferiore non sia presente la stessa area funzionale, può concorrere alla riserva il personale dell'altra qualifica funzionale ulteriormente inferiore, purchè della stessa area funzionale, che abbia una anzianità minima di cinque anni nel profilo di provenienza.

2. Il bando di concorso può stabilire, in relazione alla peculiarità di alcune specializzazioni, che le prove di esame siano sostenute previo superamento di apposito corso di formazione professionale; il corso è disciplinato dallo stesso bando di concorso, può essere svolto anche presso altre pubbliche amministrazioni o strutture qualificate dell'imprenditoria privata e può esservi collegata la corresponsione di una borsa di studio.

3. L'ammissione al corso di formazione professionale é subordinata al superamento di una prova selettiva effettuata con le modalità stabilite dal bando di concorso.

4. Il bando di concorso può prevedere, altresì, come titolo preferenziale, una precedente esperienza lavorativa in Amministrazioni od Enti pubblici od organismi privati di primaria importanza.

#### Art. 7 (Formazione e utilizzazione della graduatoria)

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

2. In materia di riserva di posti e di preferenza a parità di merito, si applicano le norme di legge vigenti nell'Amministrazione dello Stato.

3. Il Consiglio, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria del concorso.

4. Nel caso di rinuncia o di non perfezionamento del contratto individuale di lavoro per uno dei motivi previsti dal CCNL, ovvero di dimissioni durante il periodo di prova di candidati vincitori, il Consiglio procede ad altrettante assunzioni secondo l'ordine di graduatoria.

5. Nel termine di due anni, dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488, , il Conaf può procedere all'assunzione di candidati idonei, per la copertura di posti che si siano resi vacanti successivamente a detta approvazione, secondo l'ordine di graduatoria.

#### Art. 8 (Contratto individuale)

1. La stipulazione del contratto individuale di lavoro, all'atto dell'assunzione, è regolata dalle disposizioni contrattuali vigenti nel comparto di riferimento. Per il Conaf, il contratto è stipulato dal Presidente.

2. Le assunzioni sono effettuate secondo l'ordine di graduatoria, con riserva di accertamento dei requisiti.

#### Art. 9 (Periodo di prova)

1. Il periodo di prova è regolato dalle disposizioni contrattuali vigenti nel comparto di riferimento.

2. Durante il periodo di prova può essere prevista, per le qualifiche funzionali a più alto contenuto di professionalità, la frequenza di stages presso imprese pubbliche o private, mediante apposite convenzioni.

3. Sull'attività prestata dal dipendente in prova, il Consiglio, su proposta del Presidente, formula il giudizio con apposita relazione scritta.

#### Art. 10 (Formazione)

1. Il Conaf, con l'obiettivo di sviluppare le professionalità operanti nell'Ente, assicurando a tutto il personale uguali opportunità formative, in relazione all'evoluzione normativa, organizzativa, tecnica e procedurale delle attività istituzionali, delibera annualmente non oltre il mese di marzo, su proposta del Presidente, i piani di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale e la relativa spesa.

2. Nei piani di cui al comma 1 dovrà essere garantita una percentuale di presenza femminile, secondo le norme contrattuali vigenti nel comparto di riferimento e comunque in misura almeno proporzionale al numero delle lavoratrici dipendenti.

3. Per la realizzazione dei piani di formazione approvati dal Consiglio e sulla base dei compensi ivi fissati, il Presidente conferisce gli incarichi di insegnamento ad organizzazioni ed esperti esterni, e determina i casi nei quali l'attività formativa ha luogo mediante iscrizione a corsi e seminari esterni, autorizzando la partecipazione del personale.

4. La partecipazione del personale a corsi per i quali è previsto il superamento di prove finali, sulla base di criteri predeterminati, costituisce elemento di valutazione ai fini dello sviluppo professionale, secondo le norme contrattuali vigenti nel comparto di riferimento.

#### Art. 11 (Valutazione)

1. Il Consiglio, assumendo la valutazione come strumento fondamentale per la migliore gestione delle attività istituzionali e per la valorizzazione del personale, delibera annualmente non oltre il

mese di marzo, anche in connessione con i piani di formazione, su proposta del Presidente, il piano delle attività di valutazione articolate in:

- a) valutazione delle prestazioni lavorative di tutto il personale in servizio, secondo quanto previsto dai CCNL di riferimento;
- b) valutazione del potenziale.

2. Con la delibera di cui al comma 1 sono altresì definiti i criteri generali e le procedure interne relative alle attività di valutazione, tenendo conto delle modalità previste al riguardo dalla normativa contrattuale di riferimento.

3. In attuazione di quanto previsto al comma 1, lettere b) e c), per ciascun dipendente in servizio presso il Conaf, appartenente alla qualifica ovvero area predirigenziale, è compilato ogni anno, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CCNL di riferimento, un rapporto di valutazione secondo le modalità indicate nella delibera di Consiglio. La valutazione tiene conto della qualità del lavoro prestato, della specifica preparazione posseduta, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, nonché dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilità.

#### Art. 12 (Missioni)

1. Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, può essere inviato in missione presso località diversa da quella in cui presta servizio. Il trattamento di missione è disciplinato dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti nel comparto di riferimento.

2. Le procedure e le modalità relative all'invio in missione sono stabilite con apposita delibera del Consiglio, su proposta del Presidente.

#### Art. 13 (Doveri)

1. Tutto il personale in servizio presso il Conaf è tenuto al rispetto dei doveri e degli obblighi di servizio previsti dalle leggi, dal CCNL e dal Codice di comportamento vigenti per il comparto di riferimento.

2. In considerazione della peculiare natura dell'attività istituzionale dell'Ente, i dipendenti sono tenuti in particolare ad osservare con il massimo scrupolo i doveri di riservatezza, correttezza ed imparzialità nei rapporti con soggetti esterni. Il Conaf può adottare, con apposita delibera di Consiglio, su proposta del Presidente, un proprio codice di comportamento, come previsto dall'art. 58 bis, comma 5, del D. Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 14 (Disciplina)

1. Le sanzioni disciplinari conseguenti alla violazione dei doveri di cui all'articolo 13, i relativi criteri generali e le modalità di applicazione, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare e la sospensione cautelare in caso di procedimento penale sono regolate dal CCNL del comparto di riferimento.

#### Art. 15 (Retribuzione)

1. Il trattamento economico del personale del Conaf è disciplinato dalle norme contrattuali vigenti per il comparto di riferimento, nonché dagli accordi stipulati in sede di contrattazione integrativa aziendale presso l'Ente medesimo.

2. In sede di prima applicazione e, comunque, fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997, il calcolo delle disponibilità finanziarie da destinare ai compensi accessori per il personale in servizio presso il Conaf è effettuato sulla base, oltre che dei valori storici dei suddetti compensi, anche del numero dei dipendenti in servizio, numero che è destinato ad aumentare in misura consistente per effetto dell'applicazione del D.Lgs. 29/93 medesimo. A questo scopo si dovrà comunque tener conto della programmazione annuale del fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 39 della Legge 449/97.

#### Art. 16 (Fascicolo personale e stato matricolare)

1. Per ciascun dipendente è tenuto un fascicolo personale nel quale devono essere inseriti tutti i documenti che interessano lo stato giuridico, il trattamento economico e l'attività di servizio del dipendente debitamente numerati e senza discontinuità.
2. Per ciascun dipendente è tenuto, con l'utilizzo preferenziale di procedure informatiche, uno stato matricolare nel quale sono indicati: le generalità, i provvedimenti relativi all'assunzione, alla carriera ed al trattamento economico, le aspettative, le sanzioni disciplinari, le eventuali note formali di merito, i rapporti valutativi, la posizione aggiornata ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, nonché tutte le altre notizie relative all'attività di servizio, utili ai fini della valutazione.
3. Il dipendente può chiedere copia della documentazione da lui prodotta, senza spese a suo carico.
4. Al fine di garantirne la reperibilità, il dipendente è tenuto a comunicare l'indirizzo della propria abitazione e la sua eventuale variazione nonché, tempestivamente, eventuali domiciliazioni temporanee.
5. Con delibera di Consiglio, su proposta del Presidente, sono determinati gli atti e i documenti relativi al servizio od al trattamento economico da non inserire nel fascicolo personale e da non citare nello stato matricolare, per garantire la riservatezza dei dati personali ai sensi del d.lgd. 30/06/2003, n. 196 recante codice in materia di protezione dei dati personali.

### **TITOLO III NORME PER IL PERSONALE ESTERNO AL RUOLO**

#### Art. 17 (Personale con contratto a tempo determinato)

1. Il Conaf si avvale di personale assunto con contratto a tempo determinato, secondo le norme del diritto privato, ai seguenti fini:
  - a) acquisire particolari esperienze o competenze necessarie in relazione a specifici campi di attività dell'Ente;
  - b) garantire lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle del personale di ruolo, qualora, per lo svolgimento delle relative funzioni, non sia possibile ricorrere alle professionalità esistenti nel ruolo o disponibili all'esterno di questo.
2. I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati ai sensi dell'art. 36, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il posto corrispondente a ciascun contratto non può essere ricoperto fino alla cessazione del contratto stesso.

3. Con i contratti di cui al comma 1, lettera a), possono essere assunti soggetti in possesso di diploma di laurea o di istruzione superiore, dotati di particolari esperienze o competenze professionali, convalidate da titoli e/o referenze, necessarie allo svolgimento di specifiche attività dell'Ente. I contratti avranno una durata minima di un anno e massima di tre anni. L'Ente, con delibera di Consiglio, su proposta del Presidente, nel quadro degli istituti generali del rapporto di lavoro subordinato, determina il trattamento normativo ed economico spettante ai titolari di tali contratti, nonché eventuali obblighi specifici, posti nell'interesse del Conaf. Nel caso in cui l'assunzione venga operata su un posto di organico di livello dirigenziale, devono sussistere i requisiti previsti dall'art. 19 comma 6, del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il trattamento normativo ed economico del personale assunto con i contratti di cui al comma 1, lettera b), è determinato dal Conaf, con delibera del Consiglio, su proposta del Presidente, con riferimento a quello del personale di ruolo che svolge funzioni analoghe. I contratti hanno una durata massima di cinque anni e possono essere rinnovati secondo le norme di diritto privato.

5. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto del personale di cui al presente articolo è disciplinato dalle disposizioni di legge in vigore.

#### Art. 18 (Esperti e collaboratori esterni)

1. In presenza di specifiche esigenze relative all'attività contrattuale od alle attività di studio, ricerca, documentazione e formazione, che richiedano l'apporto di competenze professionali particolarmente qualificate, l'Ente può stabilire un rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'art 7, comma 6, del dlga 165/2001 e dell'art. 2222 c.c., anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con esperti e collaboratori esterni in possesso delle suddette capacità, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di incompatibilità.

2. Le condizioni generali, la tipologia delle prestazioni, la durata e la retribuzione minima dei rapporti di cui al comma 1 sono determinate con apposita delibera quadro del Consiglio, su proposta del Presidente. Sulla base di questa, i singoli rapporti vengono stabiliti con delibera, su proposta del Presidente.

#### Art. 19 (Particolari tipologie contrattuali)

1. Con apposita delibera, su proposta del Presidente, il Consiglio può stabilire di avvalersi di contratti di formazione e lavoro, di contratti di somministrazione a tempo determinato e di altre tipologie di contratti di lavoro, caratterizzate da flessibilità, così come regolamentati dal CCNL di riferimento, purché compatibili con la natura giuridica e con la peculiare attività dell'Ente.

#### Art. 20 (Applicazione delle norme del Titolo II al personale regolato dal Titolo IV)

1. Per quanto non previsto dalle leggi in vigore, dal presente Regolamento e dai contratti individuali, al personale delle tipologie di cui alle lettere b) e c), dell' art. 1, nonché al personale di cui all'articolo 26 si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Regolamento e dal CCNL di riferimento per il personale di ruolo dell'Ente.

**TITOLO IV**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 21 (Istituzione del ruolo)

1. E' istituito il ruolo organico del personale CONAF
2. La dotazione organica del personale CONAF è quella approvata con deliberazione del Consiglio in data 25/10/2006 risultante dalla tabella allegata al presente regolamento ed articolata in Aree e posizioni economiche sulla base del CCNL di comparto.

Art. 22-(Norma transitoria)

I In sede di prima applicazione il personale già in servizio è inquadrato nella qualifica funzionale di fatto ricoperta e assume l'inquadramento indicato nel ruolo adottato ai sensi del precedente art. 28, decorrendo da tale data ogni conseguente effetto normativo ed economico.

Art. 23 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.